

Tribunale di Torino sez. lav., 25/03/2022

(*omissis*)

Considerato che:

â?? il ricorrente (*omissis*) cittadina croata residente in Italia, afferma di aver percepito, a seguito di domanda presentata il 20/9/2019, la prestazione del reddito di cittadinanza dallâ??ottobre 2019 al marzo 2021, e di aver ricevuto in data 18/7/2021 comunicazione Inps di revoca della prestazione motivata da â??Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1 a), 2) L. 26/2019); riferisce di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza di riesame, con cui faceva presente di essere residente in Italia dal 1987, cancellata per irreperibilit  e poi regolarmente reinscritta allâ??anagrafe del Comune di Beinasco dal 2014, e di aver ricevuto comunicazione 20/10/2021 con cui lâ??Inps le richiedeva la restituzione della somma di â?? 16.999,45; agisce per ottenere lâ??accertamento della illegittimit  della revoca e della natura non indebita della percezione della somma richiesta in restituzione dallâ??Inps;

â?? parte convenuta I.N.P.S. non si   costituita in giudizio;

â?? la presente azione ha ad oggetto lâ??accertamento negativo della natura di indebito dellâ??importo di â?? 16.999,45, erogato alla ricorrente nel periodo ottobre 2019 â?? marzo 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimit  della revoca della prestazione, di cui alla comunicazione Inps 18/7/2021;

â?? la motivazione della revoca   esposta come segue: â??Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1, a), 2) L. 26/2019)â?;

â?? il riferimento normativo   al DL 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 26/2019: lâ??art. 2 pone una serie di requisiti che i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza debbono possedere cumulativamente; poich  lâ??Inps aveva accolto la domanda proposta dalla ricorrente il 20/9/2019, pu  presumersi la sussistenza di tutti i requisiti tranne quello posto a fondamento del provvedimento di revoca;

â?? lâ??art. 2 comma 1 lettera a) DL 4/2019 prescrive che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dellâ??Unione Europea (â?'); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dellâ??erogazione del beneficio, in modo continuativoâ?;

La ricorrente, cittadina croata e pertanto di paese UE, ha depositato documentazione relativa alla sua residenza anagrafica in territorio italiano, e in particolare: certificato di residenza storico rilasciato dalla Città di Torino il 12/8/2021, da cui si evince l'iscrizione della ricorrente in anagrafe il 2/12/1987 proveniente da Split (Jugoslavia), con cancellazione per irreperibilità al censimento il 6/5/2004; certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Beinasco il 26/11/2021, che certifica la residenza della ricorrente nel Comune dal 29/7/2014 ed è pertanto soddisfatto il requisito della residenza continuativa nei due anni antecedenti la presentazione della domanda, e per tutta la durata in cui la ricorrente ha ricevuto l'erogazione;

al periodo attestato dal certificato di residenza storico nel Comune di Beinasco deve essere aggiunto quello attestato dalla Città di Torino, riferito allo spazio temporale tra la iscrizione in anagrafe (2/12/1987) e la cancellazione per irreperibilità al censimento (6/5/2004);

non si ha prova che nel periodo tra il 2004 e la ricomparsa nel Comune di Beinasco nel 2014 la ricorrente sia rimasta in Italia; è comunque sufficiente la somma dei due periodi attestati rispettivamente dal Comune di Torino e da quello di Beinasco per integrare il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni: la norma infatti non pone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni e la residenza complessivamente superiore a dieci anni; irrilevante è pertanto l'assenza di prova che la ricorrente fosse residente in Italia anche nel decennio non emergente dai registri anagrafici;

deve ritenersi pertanto ingiustificata la revoca della prestazione, e non dovuta la restituzione della somma richiesta dall'Inps;

le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accerta l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall'Inps con la comunicazione 18/7/2021;

accerta che l'Inps non ha diritto alla restituzione della somma di € 16.999, 45;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.550,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis).

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *La revoca del RDC disposta dall'INPS e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite per carenza del requisito di residenza decennale " illegittima in quanto l'Istituto aveva disposto le verifiche solo nell'ultimo comune di residenza, mentre non aveva tenuto conto di un pregresso periodo di residenza precedente a una cancellazione per irreperibilit  e dunque il requisito dei 10 anni di residenza richiesta dalla legge risulta perfettamente integrato.*

Supporto Alla Lettura :

REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza " una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povert  , alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, ed " associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo. La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1  gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sar  **superato** dalle **nuove misure** di inclusione sociale e lavorativa. Potranno continuare a ricevere il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 i nuclei familiari dove ci sia almeno una persona minorenni o con disabilit  o con almeno 60 anni di et  , in caso contrario potranno continuare a riceverlo i nuclei familiari avviati ai servizi sociali che entro il 30 novembre 2023 siano stati da questi presi in carico in quanto valutati non attivabili al lavoro, oppure i cui componenti tra i 18 e i 59 anni siano stati avviati ai Centri per l'Impiego e da questi, in quanto non attivabili, reindirizzati ai servizi sociali e presi in carico entro il 30 novembre 2023. Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto due nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- dal **1  settembre 2023** possono accedere al **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)** i singoli componenti dei nuclei familiari, di et  compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione o i singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, purch  risultino esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell'ADI. La misura " incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
- dal **1  gennaio 2024** i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9.360, dove ci sia almeno una persona minorenni o con disabilit  o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere l'Assegno di **Inclusione (AdI)** per 18 mesi rinnovabili.

Entrambe le nuove misure richiedono il rispetto di ulteriori requisiti, che riguardano principalmente la condizione economica, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Giurispedia.it